

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 494

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, SPANU

il 7 marzo 2018

Misure urgenti in materia di reclutamento

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La Corte costituzionale (sentenza n. 40 del 2018) ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di cui all'articolo 6, comma 8, della legge regionale n. 2 del 2007, come modificato dall'articolo 3, comma 22 della legge regionale n. 3 del 2008 e dall'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2011, rendendo nulli di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 8, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, i provvedimenti adottati per l'inquadramento, nell'Amministrazione regionale, del personale delle società Hydrocontrol - attualmente in liquidazione - e Sigma Invest - fusa nella società IGEA - e ripristinando la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della sentenza.

In attuazione delle predette norme regionali, per lo svolgimento delle funzioni poste in capo alla direzione generale dell'Agenzia del distretto idrografico, il suddetto personale ha prestato attività lavorativa per quasi 10 anni in Regione. Allo scopo di garantire lo svolgimento dei servizi essenziali ed inderogabili collegati alle funzioni connesse al rischio idrogeologico, anche mediante l'impiego di quelle professionalità e competenze maturate dal personale in questione, la norma proposta sopperisce alla carenza della necessaria procedura concorsuale, nel reclutamento di detto personale, neanche avvenuta con modalità attenuate come indicato dalla Corte costituzionale.

La procedura concorsuale individuata dalla norma proposta richiama la modalità prevista nell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 e consiste in una "procedura concorsuale riservata".

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modalità di selezione

1. Al personale di cui all'articolo 6, comma 8, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le modalità di selezione previste dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse destinate alla copertura della programmazione triennale del fabbisogno, iscritte in conto della missione 01 - programma 10.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).